

Penale Ord. Sez. 1 Num. 17270 Anno 2019

Presidente: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

Relatore: APRILE STEFANO

Data Udiienza: 07/03/2019

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

FERRI MONICA nato a BOLOGNA il 03/02/1958

avverso l'ordinanza del 22/12/2017 del TRIBUNALE di BOLOGNA

udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

lette le conclusioni del PG Roberto ANIELLO che ha chiesto di sollevare questione di costituzionalità degli artt. 24 e 25 del dpr 313/2002 in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione nella parte in cui non prevedono che nei certificati del casellario giudiziale e del certificato penale richiesto dall'interessato non siano riportate le sentenze di condanna per il reato di cui all'art 186 codice della strada a pena sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità con dichiarazione di estinzione del reato in caso di positivo svolgimento dello stesso lavoro di pubblica utilità ex art 186 comma 9 bis del codice della strada.




RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Bologna, giudice del casellario ex art. 40 d.P.R. n. 313 del 2002, ha rigettato l'istanza di Monica FERRI volta a ottenere la cancellazione dai certificati generale e penale, richiesti dall'interessata ex artt. 24 e 25 del medesimo decreto, della sentenza pronunciata dal Tribunale di Ravenna in data 13 marzo 2013 (irrevocabile il 17/5/2013) per il reato di cui all'art. 186 cod. strada, dichiarato estinto all'esito dello svolgimento positivo dei lavori di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, dello stesso codice.

2. Ricorre Monica FERRI, a mezzo del difensore avv. Marziano Ponti, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge e il vizio di motivazione, avendo il Giudice erroneamente escluso di procedere all'interpretazione analogica in *bonam partem* prospettata dalla difesa del disposto di cui agli artt. 24 e 25 DPR 313/2002 relativi a ipotesi di non iscrivibilità per cause estintive del reato o della pena sovrapponibili alla presente e, comunque, non motivato in relazione alla questione di costituzionalità degli artt. 24 e 25 stesso decreto nella parte in cui non prevedono la non iscrivibilità (nel certificato generale e in quello penale richiesti dall'interessato) delle sentenze per reati dichiarati estinti ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Non è irrilevante e manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 24, comma 1, e 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)», anche nel testo anteriore alle modifiche, non ancora efficaci, recate dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 122 (Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103), per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non prevedono che nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesti dall'interessato non siano riportate le iscrizioni della sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 186 cod. strada che sia stato dichiarato estinto ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada per positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. 

2. Va premesso che il provvedimento che condanna alla sanzione sostitutiva è iscrivibile ex art. 3 d.P.R. n. 313 del 2002, sicché risulta dal certificato rilasciato a richiesta dell'autorità giudiziaria a mente dell'art. 21 del decreto.

In proposito la giurisprudenza di legittimità ha affermato «l'estinzione del reato a seguito del positivo espletamento del lavoro di pubblica utilità, presupponendo l'avvenuto accertamento del fatto, non impedisce al giudice di valutarlo in un successivo processo quale precedente specifico ai fini del giudizio circa la "recidiva nel biennio", prevista dall'art. 186, comma secondo, lett. c) cod. strada» (Sez. 4, n. 1864 del 07/01/2016, Oberoffer, Rv. 265583 - 01).

2.1. D'altra parte, la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità può essere eseguita soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza (Sez. 4, n. 54985 del 24/10/2017, Di Cola, Rv. 271658 - 01), spettando al giudice dell'esecuzione — da individuarsi in quello che ha pronunciato la sentenza — di accertare lo svolgimento del lavoro sostitutivo e procedere alla declaratoria di estinzione del reato (e alla riduzione alla metà della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e alla revoca della confisca del veicolo, ove disposta).

2.2. Ciò premesso, l'iscrizione in questione non rientra tra quelle che, a norma degli artt. 24 e 25 d.P.R. n. 313 del 2002, sono escluse dalla certificazione rilasciata a richiesta dell'interessato, poiché non è compresa nell'elencazione tassativa di eccezione ivi prevista.

3. Il provvedimento impugnato, che ha rigettato la richiesta di eliminazione dell'iscrizione dal certificato rilasciato a richiesta dell'interessato, appare coerente con il dato normativo perché il Giudice del casellario ha affermato (come già nella precedente ordinanza del Tribunale di Ravenna in data 15/1/2015 che era stata annullata per difetto di competenza funzionale con sentenza Sez. 1, n. 10463 del 01/12/2016 dep. 2017, Ferri, Rv. 269550, Rv. 269551) l'iscrivibilità ex art. 3 d.P.R. n. 313 del 2002 della sentenza di condanna e della successiva declaratoria di estinzione del reato ex art. 186, comma 9-bis cod. strada, e la non eliminazione dell'iscrizione stessa ex art. 5 del citato decreto nonché l'obbligo di riportare nei certificati generale e penale del casellario (oggetto

dell'istanza introduttiva dell'incidente di esecuzione) la sentenza di condanna in questione ex artt. 24 e 25 del medesimo decreto.

3.1. Al riguardo deve osservarsi, come correttamente evidenziato dal Procuratore generale, che nessuna delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 122 del 2/10/2018 (peraltro operanti decorso un anno dalla pubblicazione nella G.U. avvenuta il 26/10/2018 e comunque non applicabili nel caso di specie) al d.P.R. n. 313 del 2002 riveste rilievo per l'istanza della ricorrente, non essendo stata prevista dalla novella l'eliminazione della iscrizione nel casellario e della menzione nel certificato generale del casellario (ora unico ex art. 24) della sentenza di condanna per il reato di cui all'art 186 cod. strada conclusasi con declaratoria di estinzione del reato ex art 186, comma 9-bis, per lo svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, disposto in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria irrogate.

Parimenti appare corretta l'affermazione della non praticabilità della (sollecitata) interpretazione analogica in *bonam partem* del disposto degli artt. 24, comma 1, lett. b) e lett. e), e 25, comma 1, lett. b) e lett. e) – disposizioni relative alla non menzione dei reati estinti ex artt. 167 cod. pen. e 445 cod. proc. pen. –, essendo quelle indicate eccezioni alla regola generale (per cui tutti i provvedimenti iscritti nel casellario vanno riportati nei certificati) e quindi deroghe tassative, insuscettibili di estensione analogica, in virtù del criterio ermeneutico di cui all'art. 14, secondo comma, Preleggi al cod. civ.

4. Rispetto alle censure formulate in relazione all'art. 3 Cost., occorre osservare come l'implicito obbligo di includere i provvedimenti relativi all'art. 186 cod. strada, quando sia stato dichiarato estinto il reato per positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità nei certificati del casellario richiesti da privati, possa risolversi in un trattamento deteriore dei soggetti che beneficiano di questi provvedimenti, orientati anche a una finalità deflattiva con correlativi risvolti premiali per l'imputato, rispetto a coloro che – aderendo o non opponendosi ad altri procedimenti, come il patteggiamento o il decreto penale di condanna, ispirati essi pure alla medesima finalità – beneficiano già oggi della non menzione dei relativi provvedimenti nei certificati richiesti dai privati.

Rispetto al patteggiamento, la Corte costituzionale ha avuto modo di qualificare il beneficio *ex lege* della non menzione delle sentenze ex art. 444 e

seguenti cod. proc. pen. nel certificato del casellario giudiziale come un incentivo finalizzato a indurre «l'imputato a pervenire sollecitamente alla definizione del processo» (sentenza n. 223 del 1994).

Poiché, tanto la declaratoria di estinzione della sanzione sostitutiva di cui all'art. 186, comma 9-*bis*, cod. strada, quanto il patteggiamento, costituiscono procedimenti «diretti ad [assicurare all'imputato] un trattamento più vantaggioso di quello del rito ordinario» (sentenza n. 91 del 2018), non è manifestamente infondata la questione della irragionevolezza della disposizione laddove il beneficio della non menzione viene riconosciuto *ex lege* a chi si limiti a concordare con il Pubblico ministero l'applicazione di una pena sulla base di un provvedimento equiparato a una sentenza di condanna, salve le eccezioni previste dalla legge (art. 445, comma 1-*bis*, cod. proc. pen.), e non – invece – a chi ottenga la declaratoria di estinzione del reato oggetto di condanna penale attraverso un percorso che comporta l'adempimento di una serie di condotte in favore della collettività, per effetto di una scelta volontaria, e con esiti oggettivamente e agevolmente verificabili: e ciò nella medesima ottica di risocializzazione cui avrebbe dovuto tendere la pena, qualora il reato non fosse stato dichiarato estinto.

Inoltre, mentre per la generalità dei casi esiste la possibilità di beneficiare della non menzione della condanna nei certificati qualora si sia ottenuta la riabilitazione (art. 24, comma 1, lettera d) e art. 25, comma 1, lettera d), del T.U. casellario), nel caso dei provvedimenti relativi alla estinzione ex art. 186, comma 9-*bis*, cod. strada essa è per definizione esclusa. Il che costituisce un ulteriore profilo di non manifesta infondatezza della dedotta irragionevolezza.

4.1. Analogo non manifestamente infondato dubbio di costituzionalità in relazione all'art. 3 Cost. emerge in relazione alla diversa regolamentazione delle «condanne per reati estinti a norma dell'art. 167, primo comma, del codice penale» che non vengono iscritti nel certificato penale rilasciato al privato (art. 24, comma 1, lett. b) e 25, comma 1, lett. b). Si tratta, in effetti, di una disposizione che esclude dalla certificazione i reati per i quali vi è stata condanna, ma che si estinguono all'esito del periodo di osservazione biennale (per le contravvenzioni) e quinquennale (per i delitti) di cui all'art. 163 cod. pen.

Sotto il profilo dell'indicato parametro di uguaglianza, infatti, non è manifestamente infondato il dubbio di costituzionalità tenuto presente, d'un

canto, la natura contravvenzionale del reato di cui all'art. 186 cod. strada e, dall'altro, che la dichiarazione di estinzione consegue all'accertamento giudiziale dell'adempimento della sanzione sostitutiva, sicché risulta specificamente verificato, rispetto alla sospensione condizionale, l'avveramento della condizione apposta dalla legge per l'estinzione del reato.

In sostanza, la posizione del soggetto che, dopo avere positivamente svolto il lavoro sostitutivo, ha ottenuto la declaratoria di estinzione ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada, è trattata in modo peggiore rispetto a quella di colui che, avendo ottenuto la sospensione condizionale della pena, si limiti ad attendere il decorso del tempo necessario a determinare l'estinzione del reato.

4.2. Non manifestamente infondate sono, altresì, le questioni sollevate in relazione all'art. 27, terzo comma, Cost.

Va rilevato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 231 del 2018, ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 24, comma 1, e 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, citati, nel testo anteriore alle modifiche - non ancora efficaci - recate dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 122 (Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103), nella parte in cui non prevedono che nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesti dall'interessato non siano riportate le iscrizioni dell'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato ai sensi dell'art. 464-quater, del codice di procedura penale e della sentenza che dichiara l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 464-septies, cod.proc.pen.

Come affermato anche da una recente sentenza delle Sezioni unite dalla Corte di cassazione (n. 91 del 2018), la sospensione del procedimento con messa alla prova costituisce «istituto che persegue scopi special-preventivi in una fase anticipata, in cui viene "infranta" la sequenza cognizione-esecuzione della pena, in funzione del raggiungimento della risocializzazione del soggetto». In tale ottica, l'istituto - al quale va riconosciuta una dimensione processuale e, assieme, sostanziale - costituisce parte integrante del sistema sanzionatorio penale, condividendo con la declaratoria di estinzione di cui all'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, la base consensuale del procedimento e del trattamento che ne consegue. L'istituto non può, pertanto, che essere attratto dal finalismo



rieducativo che l'art. 27, terzo comma, Cost. ascrive all'intero sistema sanzionatorio penale.

Le ragioni che la Consulta ha posto a fondamento della declaratoria di incostituzionalità delle norme che non prevedono la non menzione, nei certificati rilasciati a richiesta degli interessati, delle sentenze dichiarative dell'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova ex art. 464-septies cod.proc.pen., fino all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 122 del 2018 (che tale divieto di menzione ha espressamente previsto), si attagliano dunque in modo puntuale alla fattispecie in esame dell'estinzione del reato di cui all'art. 186 cod. strada conseguente all'analoga prestazione, da parte dell'imputato, di un'attività non retribuita in favore della collettività che sia funzionale all'emenda e alla risocializzazione, il cui positivo esperimento non giustifica (più) lo strascico pregiudizievole rappresentato dalla menzione del reato estinto nei certificati rilasciati dal casellario, allo stesso modo dell'esito positivo della prova ammessa ai sensi dell'art. 464-quater del codice di rito.

La menzione dei provvedimenti concernenti la declaratoria di estinzione di cui all'art. 186, comma 9-bis, cod. strada nei certificati richiesti dai privati appare disfunzionale rispetto a tale obiettivo, costituzionalmente imposto. La menzione relativa risulta, anzi, suscettibile di risolversi in un ostacolo al reinserimento sociale del soggetto che abbia ottenuto, e poi concluso con successo, lo svolgimento del lavoro sostitutivo, creandogli – in particolare – più che prevedibili difficoltà nell'accesso a nuove opportunità lavorative, senza che ciò possa ritenersi giustificato da ragioni plausibili di tutela di controinteressi costituzionalmente rilevanti, dal momento che l'esigenza di garantire che la declaratoria di estinzione di cui all'art. 186, comma 9-bis, cod. strada non sia concessa più di una volta (ultimo periodo della disposizione dianzi citata) è già adeguatamente soddisfatta dall'obbligo di iscrizione dei menzionati provvedimenti e della loro indicazione nel certificato «ad uso del giudice» (rispettivamente artt. 3, comma 1, lettera a), e 21, comma 1, del T.U. casellario giudiziale).

Non v'è invece alcuna ragione plausibile perché si debba menzionare anche sui certificati richiesti dai privati – con gli effetti pregiudizievoli di cui si è detto –, a carico di un soggetto che ha ottenuto la declaratoria di estinzione del reato.

D'altra parte, una volta che il processo si sia concluso con l'estinzione del reato per effetto dell'esito positivo del lavoro sostitutivo, la menzione della vicenda processuale ormai definita contrasterebbe con la *ratio* della stessa dichiarazione di estinzione del reato, che comporta normalmente l'esclusione di ogni effetto pregiudizievole – anche in termini reputazionali – a carico di colui al quale il fatto di reato sia stato in precedenza ascritto.

5. Le considerazioni esposte impongono di dichiarare rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 24, comma 1, e 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)», anche nel testo anteriore alle modifiche, non ancora efficaci, recate dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 122 (Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103), nella parte in cui non prevedono che nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesti dall'interessato non siano riportate le iscrizioni della sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 186 cod. strada che sia stato dichiarato estinto ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada per positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

A norma dall'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, deve essere dichiarata la sospensione del presente procedimento, con l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

La Cancelleria, infine, provvederà alla notifica di copia della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e alla comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

P.Q.M.

visto l'art. 23 della legge n. 87 del 1953 dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione relativa alla legittimità costituzionale degli artt. 24 e 25 d.P.R. n. 313 del 2002, in relazione all'art. 186, comma 9-bis,



d.lgs. n. 285 del 1992, per contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Sospende il giudizio e ordina la notificazione alla ricorrente e al Procuratore generale presso questa Corte, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, a cura della cancelleria.

Così deciso il 7 marzo 2019.

